

- (6) La domanda è stata presentata il 25 novembre 2019 dalla Danish Aquaculture Organisation («TDAO» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 40 % della produzione totale dell'Unione di trote iridee o arcobaleno. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (7) Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Turchia («GDT») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definitiva di comune accordo. Le consultazioni si sono svolte il 20 febbraio 2020.
- (8) Durante le consultazioni preliminari, il GDT ha indicato che vi è stato un cambiamento sostanziale nei sistemi di sostegno della Turchia, dato che il totale dei pagamenti di sostegno e la quantità di produzione da sostenere sono diminuiti significativamente dal 2013. Il GDT ha pertanto ritenuto che non fosse necessario avviare un riesame in previsione della scadenza.
- (9) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati nella domanda di riesame costituissero le informazioni di cui il richiedente poteva ragionevolmente disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti le presunte sovvenzioni e in base alla quale essa ha aperto l'inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ il 27 febbraio 2020 («l'avviso di apertura»). In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta.

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (11) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «il PIR»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame») ⁽⁹⁾.

1.5. Parti interessate

- (12) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il GDT, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽⁸⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU C 64 del 27.2.2020, pag. 22).

⁽⁹⁾ Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell'Unione. Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione e quindi nel presente regolamento il Regno Unito è trattato come un paese terzo in relazione ai dati, alle risultanze e alle conclusioni ivi figuranti.

